Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVIII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA 5

PARTE PRIMA 6

Prima Sezione - Relazioni annunciate 6

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione 10

PARTE SECONDA – TABELLE 14

Prima Sezione - Relazioni annunciate 14

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione 39

Nota introduttiva

Con la presente pubblicazione, l'***Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi*** dà conto delle relazioni annunciate nel periodo di dicembre 2020 e gennaio 2021, dei nuovi obblighi di relazione previsti da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche concernenti abrogazioni di disposizioni o integrazioni di obblighi di relazione vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, gli adempimenti previsti sono censiti al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Tra le relazioni annunciate nel periodo di riferimento, si segnalano i seguenti documenti.

Doc. CCLXI, n. 1 - PRIMA RELAZIONE - Realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del Fondo per interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzione nelle aree di crisi, aggiornata all'anno 2019.

Relazione presentata dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale il 26 gennaio 2021 e annunciata nella seduta n. 295 del 26 gennaio 2021.

L'adempimento previsto. La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", al comma 287 prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare a interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125. A tale proposito, il comma 288 stabilisce che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenti ogni anno alle Camere una relazione sulla realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del fondo medesimo.

Il contenuto della relazione. La Relazione richiama innanzitutto l'importanza della scelta di affidare le iniziative alle Organizzazioni della società civile (OSC) tenuto conto della loro comprovata esperienza sul campo in quanto organizzazioni “di prossimità” radicate nei territori, con profonda conoscenza del contesto e dei destinatari degli interventi.

La Relazione dà quindi successivamente conto del bando emanato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e della relativa procedura di evidenza pubblica di selezione per "il finanziamento di interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, proposti da organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'art. 26 della L. 125/2014" (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n.171 del 23.07.2019).

In particolare il bando prevedeva - nell'ambito dello stanziamento complessivo pari a euro 4.000.000 di cui euro 2.000.000 a valere su ciascuna delle annualità 2019 e 2020 - la presentazione di iniziative volte a contrastare fenomeni di intolleranza e discriminazione, valorizzando la diversità e promuovendo l'interazione culturale, sociale ed economica. In questo quadro, erano stati altresì individuati quali ulteriori criteri di selezione:

- la realizzazione degli interventi in Paesi prioritari per la cooperazione italiana o in aree di crisi, tra quelle individuate dall'atto di autorizzazione delle missioni internazionali;

- l'adozione di un approccio integrato a fini di una convivenza pacifica anche con le comunità limitrofe, nonché ai fini del dialogo interreligioso;

- la presenza di un co-finanziamento monetario da parte del proponente.

La Relazione passa infine a illustrare i contenuti delle proposte risultate idonee e quindi finanziabili, dirette in particolar modo a migliorare l'accesso ai servizi educativi nonché a migliorare le condizioni di vita delle fasce più vulnerabili in Iraq, in Libano, in Siria e nei Territori palestinesi.

Doc. CCLX, n. 1 - PRIMA RELAZIONE - Relazione concernente l'utilizzo da parte dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) delle somme ricevute a titolo di contributo pubblico.

Relazione presentata dal Ministro dello sviluppo economico il 21 dicembre 2020 e annunciata nella seduta n. 290 del 12 gennaio 2021.

L'adempimento previsto. Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 8 - come novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo n. 223 del 2017 - dispone la

concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico agli organismi nazionali di normazione italiani di un contributo annuo determinato forfettariamente nei limiti delle disponibilità di cui al comma 2 e in misura pari al 67 per cento di tali disponibilità per l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e al 33 per cento per il Comitato elettrotecnico italiano (CEI).

L'erogazione del contributo è finalizzata a consentire - tra l'altro - l'adeguato svolgimento dell'attività di normazione tecnica, in particolare per la sicurezza di impianti, prodotti, processi e servizi, nonché per un'adeguata partecipazione alle attività di cooperazione europea ed internazionale in materia e per la promozione della cultura della normativa tecnica.

Il comma 3 dell'articolo 8 dispone che il Ministro dello sviluppo economico trasmetta al Parlamento una relazione annuale volto ad illustrare l'utilizzo da parte dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) delle somme ricevute a titolo di contributo.

Il contenuto della relazione. La Relazione dà preliminarmente conto del ruolo svolto dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI), quali "organismi nazionali di normazione" ai sensi del decreto legislativo n. 223 del 2017, il cui compito è quello di elaborare norme tecniche al fine di garantire prestazioni di qualità e in sicurezza nei settori industriale, commerciale e terziario.

A tale riguardo rende noto che UNI e CEI hanno pubblicato nel biennio 2018-2019 complessivamente oltre 4.600 norme, delle quali 3.360 UNI e 1.248 CEI. Anche a livello sovranazionale, UNI e CEI garantiscono la fattiva presenza dell'Italia nell'ambito degli organi tecnici di normazione europea.

Tale impostazione discende dal modello implementato ai sensi delle direttive europee del "Nuovo Approccio", secondo le quali il ricorso alle norme tecniche europee armonizzate costituisce presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dei prodotti anche a marcatura CE.

Inoltre in Italia sono numerosi i riferimenti alle norme UNI e CEI a supporto della legislazione, come ad esempio, tra gli altri, in tema di sicurezza degli impianti negli edifici

(decreto ministeriale n. 37 del 2008) o di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008).

La Relazione passa quindi ad illustrare in maggiore dettaglio la procedura di normazione, la quale è svolta da strutture tecniche multilivello (commissioni, comitati tecnici e gruppi di lavoro) ai quali partecipano volontariamente gli esponenti di una medesima filiera relativamente ad un tema specifico. A tale riguardo, il processo di normazione si compone delle seguenti fasi: valutazione delle esigenze di mercato; stesura da parte degli esperti che operano nella filiera; inchiesta pubblica aperta; pubblicazione in un archivio accessibile a tutti.

Si dà quindi conto anche delle agevolazioni previste al fine di facilitare l'accesso di piccole e medie imprese alle norme tecniche attraverso la previsione di condizioni agevolate di associazione o di specifiche convenzioni per le categorie professionali di riferimento.

Quanto al contributo pubblico, spettante per il 67% a UNI e per il 33% a CEI, posto a valere sul versamento del 3% che INAIL effettua annualmente al bilancio dello Stato a titolo di contribuzione per le attività di ricerca in materia di sicurezza e infortuni sul lavoro, le relative somme sono rendicontate da parte di UNI e CEI sulla base dello svolgimento delle loro peculiari attività. Tale contributo costituisce ad ogni modo un cofinanziamento che si affianca alle entrate proprie connesse ai ricavi derivanti dalla vendita delle norme o ai contributi dei privati e che non può in ogni caso eccedere il 50% dei costi iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente con riferimento allo svolgimento dei compiti istituzionali.

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione

Il comma 102 dell'articolo 1 della legge n. 178 legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", dispone che il Ministro dello sviluppo economico presenti annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere i problemi relativi alla partecipazione della popolazione femminile alla vita economica e imprenditoriale del Paese. Il comma 104, alla lettera *d)*, prevede inoltre che la relazione sia redatta con il contributo del "Comitato impresa donna", istituito dal medesimo comma 104, la cui composizione e le cui modalità di nomina saranno stabilite, ai sensi del comma 106, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

Il Comitato, ai sensi di quanto stabilito dal comma 104, conduce analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione femminile nell'impresa (lettera *b)*); formula raccomandazioni relativamente allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e in generale sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia (lettera *c)*); contribuisce alla redazione della relazione annuale di cui al comma 102 (lettera *d)*).

La lettera *a)* del comma 104 prevede inoltre che il Comitato impresa donna contribuisca ad attualizzare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del "Fondo a sostegno dell'impresa femminile", istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dal comma 97 dell'articolo 1 della legge n. 178. Il Fondo, cui è assegnata dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, è finalizzato a "promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese".

****

Il comma 1045 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 stabilisce che entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 1044, il Consiglio dei ministri approvi e trasmetta alle Camere una relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, concernente i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation EU* e sui risultati raggiunti. La relazione deve inoltre indicare le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti. A tale riguardo si ricorda che i commi da 1037 a 1050 dell'articolo 1 dettano le misure per l'attuazione del programma *Next Generation EU*. In particolare, il comma 1037 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU*-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 40.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 44.573 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 1042 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 demanda a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione delle procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché delle modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di rotazione di cui al comma 1037.

Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria ed alla normativa nazionale e comunitaria, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interesse, e realizzano i progetti, nel rispetto dei cronoprogrammi, per il conseguimento dei relativi *target* intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del programma *Next Generation EU*, il comma 1043 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppi e renda disponibile un apposito sistema informatico.

Il comma 1044 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 178 del 2020, siano definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi.

****

Il comma 1074 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 dispone che il Ministro dello sviluppo economico trasmetta annualmente alle Camere una relazione recante le informazioni di cui alla lettera *b)* del comma 1073, relative alla rendicontazione dell'attività svolta dal gestore società Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SPA (o società interamente controllata) e delle spese di gestione e delle commissioni da esso trattenute, corredata dell'indicazione dei progetti di investimento finanziati e dei criteri posti alla base dell'erogazione dei contributi per valutare l'alto contenuto tecnologico degli investimenti e il loro impatto positivo sulla coesione sociale e territoriale nel quadro del programma *Next Generation EU*.

A tale riguardo, si ricorda che i commi da 1068 a 1074 stabiliscono che una quota delle risorse del Fondo di rotazione istituito dal comma 1037 sia riservata ai contributi per gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico e ne disciplinano la gestione.

In particolare, ai sensi del comma 1068 dell'articolo 1, nel quadro del programma *Next Generation EU* e delle missioni strategiche relative all'innovazione e alla coesione sociale e territoriale, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1037, sono destinati al fine di sostenere gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico.

Il comma 1070 prevede che la gestione delle risorse di cui al comma 1068 sia affidata alla società Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa o a una società da questa interamente controllata ("gestore"). Il gestore è

autorizzato, su base semestrale in riferimento a quanto previsto dal comma 1073, a trattenere dalle suddette risorse le somme necessarie per le spese di gestione effettivamente sostenute e comunque nel limite massimo dello 0,5 per cento.

Ai sensi del comma 1073, è compito del gestore acquisire i rendiconti periodici dalle imprese beneficiarie del contributo di cui ai commi da 1068 a 1072, definendone i contenuti, la cadenza e le modalità, nonché la documentazione giustificativa. Sulla base delle informazioni così acquisite, il gestore provvede a revocare il contributo e a recuperare quanto erogato nel caso in cui l'impresa non rispetti più le condizioni di cui alla lettera *c)* del comma 1071, o non utilizzi il contributo per gli obiettivi di cui al comma 1068, ovvero non produca la documentazione giustificativa adeguata ai contributi erogati.

Il comma 1073, alla lettera *b)*, stabilisce che il gestore provvede a rendicontare su base semestrale con riferimento all'attività svolta, alle spese di gestione e alle commissioni trattenute in conformità del comma 1070.

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCXVIII, n. 3	L. 234/2012 art. 54 co. 1[1]	Relazione sull'attività svolta dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (COLAF) *(anno 2019)*	30/11/2020 02/12/2020 n. 279[2]	5ª 6ª 13ª 14ª	Annuale
Doc. XXXVI, n. 4	D. Lgs. 66/2010 art. 10 co. 2	Relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze Armate *(anno 2019)*[3]	03/12/2020 09/12/2020 n. 280[4]	4ª	Annuale
Doc. LXI n. 3	L. 186/1982 art. 31 co. primo	Relazione sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma dell'articolo 29, terzo comma, della legge n. 186 del 1982 *(anno 2019)*	16/12/2020 17/12/2020 n. 284	1ª	Annuale

[1] L'articolo 54, comma 1, della legge n. 234 del 2012 stabilisce che il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, operante presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia ridenominato "Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea" e presenti annualmente una relazione al Parlamento.
[2] Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per gli affari europei.
[3] La disposizione riproduce l'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 984, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
[4] Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 667	D. Lgs. 66/1999 art. 12 co. 1[5]	Relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) relativa all'incidente occorso all'aeromobile A109A II marche di identificazione N109W, sul Monte Rho, località Arcisate/Bisuschio (VA), in data 19 novembre 2016	28/12/2020 12/01/2021 n. 290[6]	8ª	Eventuale
Doc. LXXXIV, n. 3	L. 400/1988 art. 5 co. 3, lett. a-bis)	Relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano *(anno 2019)*	29/12/2020 12/01/2021 n. 290[7]	1ª 2ª 3ª Comm. diritti umani	Annuale
Doc. LXXIII-bis, n. 12	L. 234/2012 art. 14 co. 1[8]	Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea *(quarto trimestre 2020)*	25/01/2021 26/01/2021 n. 295	Tutte	Trimestrale

[5] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.
[6] Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
[7] Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
[8] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni tre mesi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CLXXIII, n. 3	L. 58/2001 art. 6 co. 1	Relazione sullo stato di attuazione della legge concernente l'istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario *(anno 2019)*	23/12/2020 29/12/2020 n. 288	3ª	Annuale
Doc. CLXXXII, n. 6	L. 374/1997 art. 9 co. 2[9]	Relazione sullo stato di attuazione della legge recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona" *(primo semestre 2020)*	23/12/2020 29/12/2020 n. 288	1ª 3ª 4ª 10ª Comm. diritti umani	Semestrale
Doc. CXXI, n. 3	L. 80/1999 art. 1 co. 2	Relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo nonché sulla tutela ed il rispetto dei diritti umani in Italia *(anno 2019)*	23/12/2020 29/12/2020 n. 288	3ª Comm. diritti umani	Annuale
Doc. LXXX, n. 3	L. 401/1990 art. 3 co. 1, lett. g)	Relazione sull'attività svolta per la riforma degli Istituti italiani di cultura e sugli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero *(anno 2019)*	23/12/2020 29/12/2020 n. 288	3ª 7ª	Annuale

[9] Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona", prevede che la relazione sia presentata congiuntamente dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'industria (ora sviluppo economico). In data 30 novembre 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato, essendo cessate le attività di studio, sviluppo, nonché di produzione delle mine antipersona, di non avere più competenza sulla materia e pertanto di non avere alcun contributo da formulare per la predisposizione della relazione. A seguito di un'analoga comunicazione del Ministero della difesa del 28 marzo 2012, l'obbligo risulta superato per entrambe le richiamate amministrazioni, mentre continua ad essere adempiuto dal solo Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per quanto attiene ai profili di competenza di quest'ultimo.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCLXI, n. 1 **PRIMA RELAZIONE**	L. 145/2018 art. 1 co. 288[10]	Relazione sulle iniziative finanziate con le risorse del fondo destinato a interventi di sostegno alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi *(anno 2019)*	20/01/2021 26/01/2021 n. 295	3ª	Annuale

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CCV, n. 2	D. Lgs. 145/2015 art. 25 co. 3[11]	Rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell'airgun *(anno 2020)*	15/12/2020 28/12/2020 n. 287	10ª 13ª	Annuale

[10] La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", al comma 287 prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare a interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125. A tale proposito, il comma 288 stabilisce che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenti ogni anno alle Camere una relazione sulla realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del fondo medesimo.

[11] Il decreto legislativo n. 145 del 2015, all'articolo 25, comma 3, dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti un rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell'air gun (tecnica di ispezione finalizzata all'analisi della composizione del sottosuolo marino consistente, in sostanza, in spari di aria compressa ad alta intensità sonora, esplosi a determinata distanza l'uno dall'altro).

MINISTERO DELLA DIFESA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 686	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[12]	Relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico della Cassa di previdenza delle Forze armate *(dati relativi all'attività svolta nell'anno 2019, corredati dal conto consuntivo per la medesima annualità, dal bilancio di previsione per l'anno 2020 e dalla dotazione organica)*	13/01/2021 14/01/2021 n. 292	4ª	Annuale 31 luglio

[12] Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. La Cassa di previdenza delle Forze Armate, istituita dal decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009, n. 211, le cui norme sono ora confluite nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, come da articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), è ente pubblico non economico derivante dal riordino e accorpamento delle preesistenti Casse militari di Forza Armata al fine di conseguire generali economie d'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché di incrementare l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi resi agli iscritti.
La Cassa di previdenza delle Forze Armate è sottoposta alla vigilanza del Ministro della difesa, che può esercitarla avvalendosi del Capo di stato maggiore della difesa, ovvero, per i profili strettamente tecnico-amministrativi, per il tramite dei dirigenti preposti agli uffici dell'amministrazione competenti per materia.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 686	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[13]	Relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico della Lega navale italiana (LNI) *(dati relativi all'attività svolta nell'anno 2019, corredati dal bilancio preventivo e dal conto consuntivo per la medesima annualità, nonché dalla dotazione organica e dal bilancio di previsione per il 2020)*	13/01/2021 14/01/2021 n. 292	4ª	Annuale 31 luglio

[13] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.
La Lega navale italiana, fondata a La Spezia nel 1897, è un ente di diritto pubblico non economico, a base associativa apolitica, disciplinata dagli articoli da 65 a 72 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, come da articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246).
La LNI, sottoposta alla vigilanza dei Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di rispettiva competenza, persegue lo scopo, in conformità al proprio Statuto, di diffondere nella popolazione, in particolare giovanile, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne.
La LNI collabora con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, in qualità di centro di istruzione per la nautica da diporto, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 686	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[14]	Relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'Unione italiana tiro a segno (UITS) *(dati relativi all'attività svolta nell'anno 2019, corredati dal conto consuntivo, dal bilancio di previsione e dalla dotazione organica per la medesima annualità, nonché dal bilancio di previsione per l'anno 2020)*	13/01/2021 14/01/2021 n. 292	4ª	Annuale 31 luglio

[14] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.
L'Unione italiana tiro a segno (UITS), ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246", è ente di diritto pubblico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.
L'Unione italiana tiro a segno è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale di cui all'articolo 61 del citato DPR n. 90 del 2010. Essa è altresì federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 686	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[15]	Relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) *(dati relativi all'attività svolta nell'anno 2019, corredati dal conto consuntivo, dal bilancio di previsione e dalla dotazione organica per la medesima annualità, nonché dal bilancio di previsione per l'anno 2020)*	13/01/2021 14/01/2021 n. 292	4ª	Annuale 31 luglio

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. LII, n. 3	L. 212/2000 art. 13 co. 13	Relazione sull'attività svolta dai Garanti del contribuente *(anno 2019)*	11/12/2020 17/12/2020 n. 284	6ª	Annuale

[15] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.
L'Opera nazionale per i figli degli aviatori, è ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile avente lo scopo di provvedere all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Aeronautica militare sotto la vigilanza del Ministro della difesa.
L'organizzazione e il funzionamento dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" (articoli da 54 a 58) e dallo Statuto, deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa 13 gennaio 2011.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. LVII-bis, n. 4	L. 243/2012 art. 6 co. 3 e 5[16]	Aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica al fine di fronteggiare eventi eccezionali *(dati relativi all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo (OMT) rispetto a quanto indicato nella NADEF 2020, già aggiornata per l'anno 2020 con la Relazione al Parlamento approvata il 26 novembre 2020 dalle Camere con le rispettive Risoluzioni di approvazione, in relazione alle ulteriori misure che il Governo si appresta ad approvare per il contrasto agli effetti del protrarsi della pandemia da Covid-19)*[17] [18]	15/01/2021 19/01/2021 n. 293	5ª	Eventuale

[16] Il comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 243 prevede che il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dagli obiettivi programmatici di finanza pubblica, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione – avente quindi carattere eventuale - con cui aggiorna detti obiettivi programmatici. Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 6 stabilisce che ai fini della legge n. 243 del 2012, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono: a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.

[17] Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, nell'ipotesi di scostamento, oltre alla relazione, il Governo deve presentare una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento medesimo, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi di cui al comma 2. Il piano di rientro deve essere attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma 2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. L'ultimo periodo del comma 3 stabilisce che la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro venga adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 prevede inoltre che il piano di rientro possa essere aggiornato con le modalità di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche. Ai sensi del comma 6 le procedure di cui al comma 3 si applicano altresì qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera b).

[18] Sulla relazione predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Doc. LVII-bis, n. 4) e sulla richiesta, sentita la Commissione europea, di autorizzazione all'aggiornamento del piano di rientro previsto verso l'Obiettivo di Medio Periodo (OMT) in essa contenuta, l'Assemblea del Senato si è espressa favorevolmente nella seduta del 20 gennaio 2021, approvando, a maggioranza assoluta, la risoluzione n. 1 (testo 2) Marcucci, Licheri, De Petris, Steger (n. 6-00169).

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CLXXXIII, n. 3	L. 209/2000 art. 6 co. 1	Relazione sullo stato di attuazione della legge recante misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati *(aggiornata al 30 giugno 2020)*	11/01/2021 19/01/2021 n. 293	3ª 5ª	Annuale 30 settembre
A.S. 2054 Tab. 1,	L. 196/2009 art. 21 co. 11-bis	Rapporto annuale sulle spese fiscali, allegato al disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", stato di previsione dell'entrata, A.S. 2054, Tab. 1, *(anno 2020)*	27/12/2020 28/12/2020 n. 287	5ª - per il parere tutte	Annuale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CLXIV, n. 27	L. 244/2007 art. 3 co. 68[19]	Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa *(anno 2017)*	16/12/2020 17/12/2020 n. 284	1ª 5ª 8ª	Annuale 15 giugno

[19] L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CLXIV, n. 28	L. 244/2007 art. 3 co. 68[20]	Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa *(anno 2018)*	16/12/2020 17/12/2020 n. 284	1ª 5ª 8ª	Annuale 15 giugno
Doc. CXCVI, n. 1	D.P.R. 204/2006 art. 2 co. 6[21]	Relazione sull'attività svolta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici *(anno 2020)*[22]	12/01/2021 13/01/2021 n. 291	8ª	Annuale

[20] L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

[21] Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, già regolato dal regio decreto 3 maggio 1923 e successivamente disciplinato dalla legge 18 ottobre 1942, n. 1460 e successive modificazioni, è stato riordinato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204 (Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici). Tale decreto, all'articolo 2, comma 6, dispone che il Consiglio superiore dei lavori pubblici predisponga annualmente una relazione al Parlamento che dia conto dell'attività svolta, nonché delle principali tematiche emerse nel corso dell'anno nei diversi settori dell'ingegneria.

[22] Predisposta dal medesimo Consiglio superiore dei lavori pubblici.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CLXXX, n. 3	D. Lgs. 50/2019 art. 19 co. 4[23]	Relazione sull'attività svolta dall'ANSF, predisposta dalla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie *(anno 2019)*[24]	07/01/2021 12/01/2021 n. 290	8ª	Annuale 30 novembre

[23] Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 50 del 2019 (recante il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie) prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmetta al Presidente del Consiglio dei ministri e al Parlamento la relazione sull'attività svolta dall'ANSFISA, relativamente all'anno precedente.
Si ricorda che l'ANSFISA, dotata di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e soggetta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è stata istituita dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, nelle forme e modalità previste dai commi da 3 a 5 del citato articolo 12.
[24] Contestualmente all'istituzione dell'ANSFISA, l'articolo 12 del decreto-legge n. 109 ha disposto, al comma 2, la soppressione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), il precedente organismo nazionale istituito come autorità nazionale preposta alla sicurezza ferroviaria dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, attribuendo l'esercizio delle relative funzioni all'ANSFISA, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi all'ANSF e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie. Il comma 19 del medesimo articolo 12 ha peraltro stabilito che la data della piena operatività dell'ANSFISA fosse determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e che gli organi dell'ANSF rimanessero in carica fino alla nomina degli organi dell'ANFISA. L'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2019, al comma 6, ha quindi disposto che, nelle more della piena operatività di ANSFISA, le funzioni e le competenze ad essa attribuite, come previste dal medesimo decreto n. 50 del 2019, fossero svolte dall'ANSF.
Con nota del 3 dicembre 2020 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato l'intervenuta registrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si è proceduto alla nomina del comitato direttivo dell'ANSFISA, atto con cui è stata completata la costituzione degli organi dell'Agenzia. Tale condizione, in conformità del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 novembre 2020, n. 520, emanato in attuazione dell'articolo 12, comma 19 del decreto-legge n. 109 del 2018, ha determinato la piena operatività dell'ANSFISA e la soppressione dell'ANSF (prevista, come ricordato, dal comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018) a decorrere dal 4 dicembre 2020, data di acquisizione della predetta comunicazione.
Ciò premesso, la relazione sulla sicurezza delle ferrovie riferita all'anno 2019 è stata predisposta ancora dall'ANSF e la relazione della competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativa alla medesima annualità riguarda l'attività della medesima ANSF.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Procedura d'infrazione n. 86/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2[25]	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2020/2318, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, sulla non corretta attuazione della direttiva 2004/52/CE sull'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e della decisione 2009/750/CE sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici	12/01/2021 19/01/2021 n. 293	8ª 14ª	Eventuale
Atto n. 638	L. 208/2015 art. 1 co. 871[26]	Relazione predisposta da ANAS Spa, sullo stato di attuazione del contratto di programma 2016-2020 e report della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali *(dati aggiornati al 30 settembre 2020)*	02/12/2020 02/12/2020 n. 279	5ª 8ª	Annuale 30 settembre

[25] L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

[26] L'articolo 1, comma 871, della legge 208 del 2015 prevede che entro il 30 settembre di ciascun anno l'ANAS Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sullo stato di attuazione del contratto di programma di cui al comma 870 - riguardante le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS Spa nonché di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che l'ANAS Spa garantisce in tutto il territorio nazionale - , ivi compreso lo stato di avanzamento delle opere, sulla relativa situazione finanziaria complessiva, nonché sulla qualità dei servizi resi. Il citato comma prevede, inoltre, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, validata la suddetta relazione, la trasmette tempestivamente al CIPE, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle competenti Commissioni parlamentari.

MINISTERO DELL'INTERNO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. XXXVIII, n. 3	L. 121/1981 art. 113 co. 1	Relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata *(anno 2019)*[27]	27/11/2020 14/12/2020 n. 281	1ª 2ª	Annuale
Doc. LI, n. 3	D.L. 119/2014 art. 6 co. 2-bis[28]	Relazione sul funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale *(anno 2019)*	14/12/2020 18/12/2020 n. 285	1ª	Annuale 30 giugno

[27] L'obbligo è adempiuto con la trasmissione della Relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata che contiene anche la relazione di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico di cui al d. lgs n. 286 del 1998 e il rapporto di cui all'articolo 109, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011. L'articolo 17, comma 5, della legge 26 marzo 2001, n. 128, dispone che la relazione di cui all'articolo 113 della legge n. 121 del 1981 comprenda anche tutti i dati, suddivisi su base provinciale, relativi alle iniziative di cui allo stesso articolo 17 concernente la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani di controllo del territorio. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha disciplinato una integrazione della relazione prevista. La disposizione citata prevede che il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, "elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981".
L'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 17 gennaio 2018, n. 35, ha previsto che la Relazione riservi uno specifico paragrafo all'andamento del fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali.

[28] La disposizione citata prevede che entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno, coordinandosi con il Ministero dell'economia e delle finanze, presenti alle Camere una relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale. La relazione deve contenere dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, all'entità e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalità della ricezione degli stessi. Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), all'articolo 20, comma 4, ha stabilito che nell'ambito della relazione in questione si dia atto degli esiti delle attività di controllo e monitoraggio, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 20. Tali attività hanno ad oggetto la qualità dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza fissati con i decreti ministeriali di cui all'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e di cui agli articoli 12 e 14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 142, con particolare riguardo ai servizi destinati alle categorie vulnerabili e ai minori, nonché le modalità di affidamento dei servizi di accoglienza a soggetti attuatori da parte degli enti locali che partecipano alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 665	D.L. 92/2008 art. 7-bis co. 2[29]	Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa, 27 novembre 2020, concernente la proroga del piano di impiego di un contingente delle Forze armate, per le esigenze di vigilanza e sicurezza a siti sensibili e relative al contenimento della diffusione del Covid-19[30]	23/12/2020 29/12/2020 n. 288	1ª 4ª	31 dicembre

[29] Piano di impiego del personale delle Forze armate nel controllo del territorio. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, adotti con decreto il piano di impiego del personale delle Forze armate nel controllo del territorio e che riferisca in proposito alle competenti Commissioni parlamentari. La medesima disposizione stabilisce altresì che il Ministro dell'interno "riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari. Di prassi le modalità di attuazione del Piano di impiego disposto con il decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro della difesa, sono illustrate nell'allegato che costituisce parte integrante del medesimo decreto.

[30] Decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro della difesa, in data 27 novembre 2020, concernente la proroga del piano di impiego di un contingente complessivo di 7.803 unità di personale militare appartenente alle Forze armate, per le esigenze di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché per le attività di vigilanza e sicurezza relative al contenimento della diffusione del Covid-19 e la contestuale ratifica del provvedimento di rimodulazione adottato dal Capo della Polizia, d'intesa con il Capo di Stato Maggiore della Difesa

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CXCIII, n. 3	L. 152/2001 art. 19 co. 1	Relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli istituti stessi *(anno 2019)*	23/12/2020 29/12/2020 n. 288	5ª 11ª	Annuale
Doc. CLXXVIII, n. 1	L. 68/1999 art. 21 co. 1[31]	Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili *(anni 2016, 2017, 2018)*[32]	12/01/2021 14/01/2021 n. 292	11ª	Annuale 30 giugno

[31] L'articolo 21, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenti al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 68, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.
Significative modifiche alla legge n. 68 del 1999 sono state apportate dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" che, al Capo I (articoli da 1 a 13) ha introdotto misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità.
[32] La relazione è compilata sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. CXXV, n. 2	L. 125/2001 art. 8 co. 1	Relazione sugli interventi realizzati ai sensi della legge n. 125 del 2001 in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati *(anno 2019)*	01/12/2020 02/12/2020 n. 279	12ª	Annuale
Doc. CXLII, n. 3	L. 40/2004 art. 15 co. 2	Relazione sullo stato di attuazione della legge contenente norme in materia di procreazione medicalmente assistita, relativa all'attività dei centri di procreazione medicalmente assistita per l'anno 2018 *(anno 2018)*	01/12/2020 02/12/2020 n. 279	12ª	Annuale 30 giugno
Doc. XCVII, n. 2	L. 135/1990 art. 8 co. 3	Relazione sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV *(anno 2018)*	23/12/2020 29/12/2020 n. 288	12ª	Annuale
Doc. LXXVI, n. 3	D.L. 282/1986 art. 8 co. 5	Relazione sull'attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia *(anno 2019)*	29/12/2020 12/01/2021 n. 290	12ª	Annuale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. LVIII, n. 3	L. 266/1997 art. 1 co. 1[33]	Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive *(dati aggiornati al 30 settembre 2020)*	14/12/2020 17/12/2020 n. 284[34]	5ª 10ª	Annuale 30 settembre
Doc. CCXIII, n. 1	D.L. 179/2012 art. 32 co. 7[35]	Relazione sullo stato di attuazione delle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative *(dati aggiornati al 31 dicembre 2019)*	15/12/2020 28/12/2020 n. 287	10ª	Annuale 1 settembre
Doc. CCLX, n. 1 PRIMA RELAZIONE	L. 317 /1986 art. 8 co. 3[36]	Relazione concernente l'utilizzo da parte dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) delle somme ricevute a titolo di contributo pubblico *(anni 2018 e 2019)*	21/12/2020 12/01/2021 n. 290	10ª	Annuale

[33] La legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), all'articolo 14, comma 2, ha disposto che, a decorrere dal 2015, la relazione di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sia predisposta dal Ministro dello sviluppo economico e trasmessa alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, anche utilizzando le informazioni contenute nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

[34] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevedeva che la relazione fosse trasmessa dal Governo entro il mese di aprile di ogni anno. L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 123/1998 ha identificato i Ministeri competenti ad inviare la relazione (Ministeri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca), ne ha modificato il contenuto e ha previsto che dovesse essere allegata al DPEF, ora DEF.

[35] Il comma 7 dell'articolo 32 come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, prevede che il Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e di valutazione previsto al comma 2 dell'articolo 32, presenta alle Camere, entro il 1° settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nella Sezione IX del medesimo decreto-legge, volte a favorire la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, indicando in particolare l'impatto sulla crescita e l'occupazione e formulando una valutazione comparata dei benefici per il sistema economico nazionale in relazione agli oneri derivanti dalle stesse disposizioni, anche ai fini di eventuali modifiche normative prima della citata modifica si prevedeva come termine per la presentazione il 1° marzo di ogni anno, mentre l'ultimo periodo del comma 7 disponeva che la prima relazione successiva all'entrata in vigore del decreto-legge n. 179 del 2012 fosse presentata entro il 1° marzo 2014.

[36] L'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317 è stato sostituito dall'articolo 1, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223. Il comma 3 dell'articolo 8 prevede, nel testo così modificato, che il Ministero dello sviluppo economico trasmetta al Parlamento una relazione annuale che illustri l'utilizzo da parte dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) delle somme ricevute a titolo di contributo.

MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 657	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[37]	Relazione sull'attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) *(anno 2019)*	17/12/2020 21/12/2020 n. 286	7ª	Annuale 31 luglio

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 674	L. 444/1998 art. 1 co. 4	Relazione sugli immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi di legge *(anno 2020)*	29/12/2020 12/01/2021 n. 290	7ª	Annuale

[37] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 641	D.P.C.M. 11/06/2019 art. 1 co. 4	Relazione in merito allo stato di avanzamento dei Progetti "Polo Strategico Nazionale (PSN)", "IO" e "Sviluppo software per pagoPA"[38]	04/12/2020 14/12/2020 n. 281	1ª 8ª 10ª	Annuale 15 settembre
Doc. CCXL-bis, n. 1	L. 145/2018 art. 1 co. 105 secondo periodo[39]	Relazione concernente lo stato degli investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti relativi agli interventi di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale finanziati con le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per quanto concerne i progetti "Polo strategico nazionale", "IO" e "Sviluppo software pagoPA" *(dati aggiornati al 30 novembre 2020)*	09/12/2020 17/12/2020 n. 284	1ª 8ª 10ª	Annuale 15 settembre

[38] Alla predetta relazione sono allegati i documenti sullo stato di avanzamento dei progetti "IO" e "Sviluppo software per pagoPA", redatti dalla società PagoPA S.p.A. incaricata dell'attuazione dei progetti medesimi in virtù di appositi contratti sottoscritti in osservanza delle disposizioni normative intervenute in materia.

[39] Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Autorità di regolazione dei trasporti [40]	**Doc. CCXVI n. 2** [41]	D.L. 201/2011 art. 37 co. 5	Relazione sullo stato della disciplina di liberalizzazione nel settore dei trasporti *(aggiornata al 31 maggio 2020)*	03/08/2020 09/12/2020 n. 280	8ª	Annuale

[40] L'Autorità di regolazione dei trasporti è stata istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente modificato dall'articolo 36, comma 1, lett. a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, quale organo collegiale chiamato ad operare in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. È competente per la regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed ai servizi accessori. Tra i suoi compiti rientrano anche la definizione dei livelli di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti che gli utenti possono rivendicare nei confronti dei gestori.

[41] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che l'Autorità renda pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisca annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire.
L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, ha previsto che nell'ambito della relazione l'Autorità riferisca al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e doveri dei passeggeri del trasporto ferroviario ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.
L'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, ha inoltre stabilito che sempre nell'ambito della relazione l'Autorità riferisca al Parlamento anche in merito all'applicazione del regolamento (UE) n. 181/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.
Da ultimo, l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, ha disposto che nell'ambito della relazione ex comma 5 dell'articolo 37 l'Autorità riferisca al Parlamento anche in ordine all'applicazione del regolamento (UE) n. 1177/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.

ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
ISMEA - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare	**Doc. XCII, n. 4**	D. Lgs. 102/2004 art. 17 co. 5-ter	Relazione sull'attività svolta dall'ISMEA in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole *(anno 2019)*	16/12/2020 29/12/2020 n. 288	9ª 10ª	Annuale

AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)	**Doc. CXLVI, n. 6**	D. Lgs. 152/2006 art. 172 co. 3-bis[42]	Relazione sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato *(secondo semestre 2020)*	29/12/2020 12/01/2021 n. 290	1ª 10ª 13ª	Semestrale Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno

[42] Il presente comma - inserito dall'art. 7, comma 1, lett. i), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 5 con gli attuali commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 5 - stabilisce quanto segue: "Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:
a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;
b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;
c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.

COMMISSARIO PER L'INDIVIDUAZIONE, PROGETTAZIONE E TEMPESTIVA ESECUZIONE DELLE OPERE CONNESSE ALL'ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ STATALE NELLA PROVINCIA DI BELLUNO PER L'EVENTO SPORTIVO CORTINA 2021

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Commissario per l'individuazione progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021	**Doc. CCXLIII-bis, n. 3**	D.L. 50/2017 art. 61 co. 22[43]	Relazione sullo stato di attuazione del piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per l'evento sportivo "Cortina 2021"	24/12/2020 12/01/2021 n. 290	5ª 7ª 8ª	Annuale e al termine dell'incarico, e comunque non oltre il 30 giugno 2020

[43] Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, il comma 13 dell'articolo 61 stabilisce che il presidente pro tempore della società ANAS S.p.a. sia nominato commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società.
Ai sensi del comma 15 il commissario predispone, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 23, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 50 del 2017, un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilità locale, da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti, contenente la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata e l'indicazione delle singole stime di costo, salva la possibilità di rimodulazione e integrazione, nei limiti delle risorse disponibili. Il Commissario ha trasmesso alla Camera il piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, predisposto ai sensi dell'articolo 61, comma 15, con lettera in data 23 giugno 2017. Il piano è stato assegnato alla VIII Commissione (Ambiente).
Il comma 22 dell'articolo 61 dispone che, con cadenza annuale e al termine dell'incarico, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, il commissario invii alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.
Si ricorda che il comma 21 dispone che il commissario cessi dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano. La consegna delle opere, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 gennaio 2021 (termine prorogato ai sensi dell'articolo 30, comma 14-ter, lettera b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34).

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO GARANTE DEL CONTRIBUENTE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Regione Puglia	**Atto n. 692**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(anno 2020)*[44]	31/12/2020 19/01/2021 n. 293	6ª	Annuale

[44] Tutte le regioni e le due province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, attraverso l'accesso agli uffici e l'esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", prevede l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ed opera in piena autonomia. Il Garante è scelto tra le seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 "Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione". Il comma 13-bis stabilisce che il Garante fornisca al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale con relazione annuale.

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI ILVA S.P.A.

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A.	**Doc. XXVII, n. 19**	D.L. 1/2015 art. 3 co. 3[45]	Relazione semestrale concernente il conto di contabilità speciale n. 6055 *(dati aggiornati al 31 dicembre 2020)*	13/01/2021 20/01/2021 n. 294	1ª 5ª 10ª 13ª	Semestrale

BANCA D'ITALIA

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Banca d'Italia	**Doc. CXL, n. 3**	D.L. 133/2013 art. 4 co. 6-bis	Relazione sulle operazioni di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in base a quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge n. 133 del 2013. *(anno 2020)*	11/01/2021 20/01/2021 n. 294	6ª	Annuale

[45] L'articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto", al comma 2, stabilisce che, ai fini dell'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, l'organo commissariale per l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. è titolare di contabilità speciali, aperte presso la tesoreria statale, in cui confluiscono: a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica; b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale.
Il comma 3 dell'articolo 3 dispone che l'organo commissariale rendiconti, secondo la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte e ne fornisca periodica informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate nonché, con una relazione semestrale.

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
Ministro dello sviluppo economico	L. 178/2020 art. 1, co. 102[46]	Relazione sull'attività svolta e sulle possibili misure da adottare volte a favorire la partecipazione della popolazione femminile alla vita economica del Paese.	Annuale

[46] Il comma 102 dell'articolo 1 della legge n. 178 legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", dispone che il Ministro dello sviluppo economico presenti annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere i problemi relativi alla partecipazione della popolazione femminile alla vita economica e imprenditoriale del Paese. Il comma 104, alla lettera d), prevede inoltre che la relazione sia redatta con il contributo del "Comitato impresa donna", istituito dal medesimo comma 104, la cui composizione e le cui modalità di nomina saranno stabilite, ai sensi del comma 106, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia.
Il Comitato, ai sensi di quanto stabilito dal comma 104, conduce analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione femminile nell'impresa (lettera b); formula raccomandazioni relativamente allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e in generale sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia (lettera c); contribuisce, come già anticipato, alla redazione della relazione annuale di cui al comma 102 (lettera d).

Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato	L. 178/2020 art. 1, co. 1045[47]	Rendicontazione in prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti, nonché indicazione delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.[48]	Annuale

[47] Al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del programma Next Generation EU, il comma 1043 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppi e renda disponibile un apposito sistema informatico.
Il comma 1044 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 178 del 2020, siano definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi. Il comma 1045 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 stabilisce che entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 1044, il Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti. La relazione deve inoltre indicare le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti. A tale riguardo si ricorda che i commi da 1037 a 1050 dell'articolo 1 dettano le misure per l'attuazione del programma Next Generation EU. In particolare, il comma 1037 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 40.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 44.573 milioni di euro per l'anno 2023.
[48] Sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Ministro dello sviluppo economico	L. 178/2020 art. 1, co. 1074[49]	Rendicontazione dell'attività svolta dal gestore delle risorse finalizzate al sostegno di investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico nel quadro del programma Next Generation EU, ai sensi del comma 1068 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, delle spese di gestione e delle commissioni trattenute, corredata dell'indicazione dei progetti finanziati e dei criteri posti alla base dell'erogazione dei contributi.	Annuale

[49] Il comma 1074 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 dispone che il Ministro dello sviluppo economico trasmetta annualmente alle Camere una relazione recante le informazioni di cui alla lettera b) del comma 1073, relative alla rendicontazione dell'attività svolta dal gestore società Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SPA 8° società interamente controllata) e delle spese di gestione e delle commissioni da esso trattenute, corredata dell'indicazione dei progetti di investimento finanziati e dei criteri posti alla base dell'erogazione dei contributi per valutare l'alto contenuto tecnologico degli investimenti e il loro impatto positivo sulla coesione sociale e territoriale nel quadro del programma Next Generation EU.
A tale riguardo, si ricorda che i commi da 1068 a 1074 stabiliscono che una quota delle risorse del Fondo di rotazione istituito dal comma 1037 siano riservate a contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico e ne disciplinano la gestione.
In particolare, ai sensi del comma 1073, il gestore provvede ad acquisire rendiconti periodici dalle imprese beneficiarie del contributo di cui ai commi da 1068 a 1072, definendone i contenuti, la cadenza e le modalità, nonché la documentazione giustificativa. Sulla base delle informazioni così acquisite, il gestore provvede a revocare il contributo e a recuperare quanto erogato nel caso in cui l'impresa non rispetti più le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1071, o non utilizzi il contributo per gli obiettivi di cui al comma 1068, ovvero non produca la documentazione giustificativa adeguata ai contributi erogati.
Il comma 1073, alla lettera b), stabilisce che il gestore provvede a rendicontare, su base semestrale, in relazione all'attività svolta, nonché alle spese di gestione e alle commissioni trattenute in conformità del comma 1070.

B) Relazioni non governative

Con riferimento al monitoraggio di nuovi obblighi di relazione previsti da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, nel periodo in esame non risultano dati riferiti a relazioni non governative.

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: SERENA PUGLIESE
TEL. 06/6706-5460; e-mail serena.pugliese@senato.it
Segreteria: tel. 06/6706-3437

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.